

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 300

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
17 novembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1343/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca 24
- Regolamento (CE) n. 1344/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti- coli 25
- ★ Regolamento (CE) n. 1345/2007 della Commissione, del 15 novembre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 27
- ★ Regolamento (CE) n. 1346/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007, relativo al divieto di pesca dell'ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola 30
- ★ Regolamento (CE) n. 1347/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 ⁽¹⁾ 32
- ★ Regolamento (CE) n. 1348/2007 della Banca centrale europea, del 9 novembre 2007, in merito alle disposizioni transitorie per l'applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro a Cipro e Malta (BCE/2007/11) 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni** 47
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2007/738/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che abroga la decisione 2006/125/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito** 49

2007/739/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio** 51

Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio 52


2007/740/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2007, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 71

Commissione

2007/741/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2007, recante modifica della decisione 2007/102/CE che adotta il programma di lavoro per il 2007 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni ⁽¹⁾** 73



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

(5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa a tal fine.

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa ⁽¹⁾, di seguito «l'APC», è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.

(7) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(8) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(3) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno concluso a tale proposito un accordo, relativo al commercio di alcuni prodotti di acciaio ⁽²⁾, di seguito «l'accordo».

(9) Per evitare che si superino i limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

(4) Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, te-

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽²⁾ Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

- (10) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Federazione russa e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Federazione russa ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
- (11) A decorrere dal 1° gennaio 2007, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa ⁽¹⁾. A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2007 dal presente regolamento.
- (12) Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 1872/2006 deve essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Federazione russa.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

⁽¹⁾ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 41.

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione d'importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.

3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2007 indicati nell'allegato V.

4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Federazione russa nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione, subito dopo essere state informate, di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.

7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 6

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire a un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazioni oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, purché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3. Se la Comunità e la Federazione russa non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

CAPITOLO II

MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI

SEZIONE 1

Classificazione*Articolo 7*

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 8

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione «Nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 9

La Commissione informa la Federazione russa di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.

Articolo 10

La Commissione informa le autorità competenti della Federazione russa di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC;
- c) i motivi della decisione.

Articolo 11

1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, purché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 12

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all'occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.

Articolo 13

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del

presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1, indicando in particolare:

- a) i quantitativi di prodotti;
- b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti;
- c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.

4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 14

Nei casi di cui all'articolo 13, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Federazione russa onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 15

Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Federazione russa, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 14, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 13 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 14, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

SEZIONE 2

Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi*Articolo 17*

1. Le autorità competenti della Federazione russa rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 20.

Articolo 18

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 19

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 20

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3. Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di un'autorizzazione d'importazione deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
- c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;
- d) il paese d'origine delle merci;
- e) il paese di spedizione;
- f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
- g) il peso netto per ogni voce NC;
- h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;
- i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
- j) la data e il numero della licenza di esportazione;
- k) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
- l) la data e la firma dell'importatore.

5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.

6. L'autorizzazione d'importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 21

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati in dette licenze rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 22

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 23

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni*Articolo 24*

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 17 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.

2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi in inchiostro e in stampatello.

3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.

5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

— due lettere che indicano il paese esportatore:

RU = Federazione russa,

— due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE = Belgio

BG = Bulgaria

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romania

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito,

- un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «7» per il 2007,
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 25

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 26

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

SEZIONE 4

Licenza d'importazione comunitaria — Modulo comune

Articolo 27

1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 20 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'allegato III.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 mm × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente

detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità competenti amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

CAPITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Federazione russa competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 29

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, su base casuale oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Federazione russa indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in que-

stione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 30

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 29 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono alla Federazione russa di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Federazione russa tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.

3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 31

La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Il regolamento (CE) n. 1872/2006 è abrogato.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA

ALLEGATO I

SA. Prodotti laminati piatti

<i>SA1. Arrotolati</i>	<i>SA3. Altri prodotti laminati piatti</i>		<i>SA4. Prodotti legati</i>
7208 10 00 00	7208 40 00 90	7211 23 80 91	7226 20 00 10
7208 25 00 00	7208 53 90 00	7211 29 00 10	
7208 26 00 00		7211 90 80 10	7226 91 20 00
7208 27 00 00	7208 54 00 00		7226 91 91 00
7208 36 00 00		7212 10 10 00	
7208 37 00 10	7208 90 80 10		7226 91 99 00
	7209 15 00 00	7212 10 90 11	7226 99 70 10
7208 37 00 90		7212 20 00 11	
7208 38 00 10	7209 16 10 00	7212 30 00 11	
7208 38 00 90	7209 16 90 00	7212 40 20 10	<i>SA5. Lamiere quarto legate</i>
7208 39 00 10	7209 17 10 00	7212 40 20 91	7225 40 12 30
7208 39 00 90	7209 17 90 00	7212 40 80 11	
7211 14 00 10		7212 50 20 11	7225 40 40 00
7211 19 00 10	7209 18 10 00	7212 50 30 11	
7219 11 00 00	7209 18 91 00		7225 40 60 00
7219 12 10 00	7209 18 99 00	7212 50 40 11	7225 99 00 10
	7209 25 00 00	7212 50 61 11	
7219 12 90 00	7209 26 10 00	7212 50 69 11	
7219 13 10 00	7209 26 90 00	7212 50 90 13	
7219 13 90 00	7209 27 10 00		<i>SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati</i>
7219 14 10 00	7209 27 90 00	7212 60 00 11	
7219 14 90 00		7212 60 00 91	
	7209 28 10 00		7225 50 80 00
7225 30 30 10	7209 28 90 00	7219 21 10 00	7225 91 00 10
7225 40 15 10	7209 90 80 10		7225 92 00 10
7225 50 20 10		7219 21 90 00	7226 92 00 10
7225 30 10 00	7210 11 00 10	7219 22 10 00	
7225 30 90 00	7210 12 20 10	7219 22 90 00	
	7210 12 80 10	7219 23 00 00	
	7210 20 00 10		
<i>SA2. Lamiera pesante</i>	7210 30 00 10	7219 24 00 00	
		7219 31 00 00	
7208 40 00 10	7210 41 00 10	7219 32 10 00	
	7210 49 00 10	7219 32 90 00	
7208 51 20 10	7210 50 00 10		
7208 51 20 91	7210 61 00 10	7219 33 10 00	
7208 51 20 93	7210 69 00 10	7219 33 90 00	
7208 51 20 97			
7208 51 20 98	7210 70 10 10	7219 34 10 00	
	7210 70 80 10	7219 34 90 00	
7208 51 91 00	7210 90 30 10		
7208 51 98 10		7219 35 10 00	
7208 51 98 91	7210 90 40 10	7219 35 90 00	
7208 51 98 99			
7208 52 91 00	7210 90 80 91	7225 40 12 90	
7208 52 10 00		7225 40 90 00	
7208 52 99 00	7211 14 00 90		
	7211 19 00 90		
7208 53 10 00	7211 23 30 91		
7211 13 00 00			

SB. Prodotti lunghi*SB1. Barre*

7207 19 80 10
7207 20 80 10

7216 31 10 00
7216 31 90 00

7216 32 11 00
7216 32 19 00
7216 32 91 00
7216 32 99 00
7216 33 10 00
7216 33 90 00

SB2. Vergella

7213 10 00 00
7213 20 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00

7213 99 10 00
7213 99 90 00

7221 00 10 00
7221 00 90 00

7227 10 00 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00

SB3. Altri prodotti lunghi

7207 19 12 10
7207 19 12 91
7207 19 12 99
7207 20 52 00

7214 20 00 00
7214 30 00 00
7214 91 10 00
7214 91 90 00
7214 99 10 00
7214 99 31 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 71 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00

7215 90 00 10

7216 10 00 00
7216 21 00 00
7216 22 00 00
7216 40 10 00
7216 40 90 00
7216 50 10 00

7216 50 91 00
7216 50 99 00
7216 99 00 10

7218 99 20 00

7222 11 11 00
7222 11 19 00
7222 11 81 00

7222 11 89 00
7222 19 10 00
7222 19 90 00
7222 30 97 10
7222 40 10 00
7222 40 90 10
7224 90 02 89
7224 90 31 00
7224 90 38 00
7228 10 20 00
7228 20 10 10
7228 20 10 91
7228 20 91 10
7228 20 91 90
7228 30 20 00
7228 30 41 00
7228 30 49 00
7228 30 61 00
7228 30 69 00

7228 30 70 00
7228 30 89 00
7228 60 20 10
7228 60 80 10
7228 70 10 00
7228 70 90 10

7228 80 00 10
7228 80 00 90

7301 10 00 00

ALLEGATO II

EXPORT LICENCE

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No	
	3. Year		4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details			
10. Description of goods — manufacturer	11. TARIC code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾	
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.</p>				
15. Competent authority (name, full address, country)	At on			
	(Signature)		(Stamp)	

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

EXPORT LICENCE

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No
	3. Year		4. Product group
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)		
	6. Country of origin		7. Country of destination
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods — manufacturer	11. TARIC code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.</p>			
15. Competent authority (name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp) </div>		

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No	
	3. Year		4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details			
10. Description of goods — manufacturer	11. CN code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾	
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.</p>				
15. Competent authority (name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp) </div>			

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No
	3. Year		4. Product group
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)		
	6. Country of origin		7. Country of destination
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods — manufacturer	11. CN code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.</p>			
15. Competent authority (name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp) </div>		

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

ALLEGATO III

Licenza d'importazione della Comunità europea

Esemplare per il destinatario	1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Anno
			4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono)
		5. Dichiarante/rapresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)	6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura)
			7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
	1		
		9. Designazione delle merci	10. Codice TARIC
		11. Quantità espressa in unità di misura del contingente	
		12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
	13. Indicazioni supplementari		
	14. Visto dell'autorità competente		
	Data:		
	(Firma)	(Timbro)	

15. IMPUTAZIONI			
Indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità imputata nella parte 2 della colonna 17			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

Licenza d'importazione della Comunità europea

Esemplare per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA)	2. Numero di rilascio	
	3. Anno			
	4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono)			
	5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)			
	6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura)			
	7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura)			
	8. Ultimo giorno di validità			
	2	9. Designazione delle merci		10. Codice TARIC
			11. Quantità espressa in unità di misura del contingente	
			12. Cauzione/garanzia (se del caso)	
13. Indicazioni supplementari				
14. Visto dell'autorità competente				
Data:				
(Firma)		(Timbro)		

15. IMPUTAZIONI			
Indicare la quantità disponibile nella parte 1e la quantità imputata nella parte 2 della colonna 17			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

ALLEGATO IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PĀDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes Moyennes & Énergie
 Direction générale du potentiel économique
 Service licences
 Rue de Louvain 44
 B-1000 Bruxelles
 Fax 32-2 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
 Algemene Directie Economisch Potentieel
 Dienst Vergunningen
 Leuvenseweg 44
 B-1000 Brussel
 Fax +32-2-5486570

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката
 Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
 ул. «Славянска» № 8
 1052 София
 Факс: +35929815041
 (Fax) +35929804710
 +35929883654

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Licenční správa
 Na Františku 32
 CZ-110 15 Praha 1
 Fax: +420-22421 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
 Økonomi- og Erhvervsministeriet
 Langelinie Allé 17
 DK-2100 København Ø
 Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
 (BAFA)
 Frankfurter Straße 29—35
 D-65760 Eschborn 1
 Fax + 49-6196-90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 Harju 11
 EE-15072 Tallinn
 Faks: +372 6313 660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
 Import/Export Licensing, Block C
 Earlsfort Centre
 Hatch Street
 Dublin 2
 Ireland
 Fax (353-1) 631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,
Εμπορικής Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30) 210-328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax (34) 913 49 38 31

FRANCE

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil, 12 rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax + 33-1 53 44 91 81

ITALIA

Ministero del Commercio internazionale
Direzione generale per la politica commerciale e
per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax + 39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22-37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fax: +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faksas +370-5 262 39 74

LUXEMBOURG

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax +352 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: + 36-1-336 73 02

MALTA

Divizjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax + 356-25-69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax + 31-50-523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax +43-1-7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
PT-1140-060 Lisboa
Fax: + 351-218 814 261

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel.: (40-21) 315 00 81,
Fax: (40-21) 315 04 54,
e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Fax + 386-4-297 44 56

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Fax + 421-2-48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi (+ 358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax (+ 358-20) 492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax: + 44-1642-36 42 69

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti	2007	2008
SA. Prodotti laminati piatti		
SA1. Arrotolati	1 042 090	1 035 000
SA2. Lamiera pesante	270 820	275 000
SA3. Altri prodotti laminati piatti	565 770	595 000
SA4. Prodotti legati	94 860	105 000
SA5. Lamiere quarto legate	20 460	25 000
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	105 000	110 000
SB. Prodotti lunghi		
SB1. Barre	55 800	55 000
SB2. Vergella	275 000	324 000
SB3. Altri prodotti lunghi	474 200	507 000

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

Da SA1 a SA6 e da SB1 e SB3 sono gruppi di prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2007 DEL CONSIGLIO**del 13 novembre 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio ⁽²⁾ prevede che il primo programma comunitario e il primo periodo di programmazione coprano il periodo dal 2002 al 2006.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1543/2000 deve essere sostituito da un nuovo regolamento al fine di applicare nuove soluzioni per la gestione delle risorse alieutiche. Tali soluzioni includono la transizione da una gestione basata sugli stock alieutici ad una gestione basata sulla flotta e sulle zone di pesca nonché una strategia basata sugli ecosistemi. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento è necessario stabilire un secondo periodo di programmazione che copra gli anni 2007 e 2008 al fine di garantire una programmazione coerente e sincronizzata a livello comunitario e nazionale.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1543/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è modificato come segue:

1) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e in base al quadro definito nell'allegato I, un programma comunitario minimo comprendente le informazioni strettamente necessarie alle valutazioni scientifiche e un programma comunitario esteso comprendente, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo sostanziale le valutazioni scientifiche. Il primo programma comunitario coprirà gli anni dal 2002 al 2006 e il secondo programma comunitario coprirà gli anni 2007 e 2008.»;

2) l'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni Stato membro definisce un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il primo periodo di programmazione coprirà gli anni dal 2002 al 2006 compresi. Il secondo periodo di programmazione coprirà gli anni 2007 e 2008. Il programma descrive la raccolta dei dati dettagliati e i trattamenti necessari per ottenere dati aggregati secondo i principi di cui all'articolo 3. Si specificano inoltre le relazioni di tale programma con i programmi comunitari definiti a norma dell'articolo 5.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2007 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	62,4
	MK	38,2
	TR	85,6
	ZZ	62,1
0707 00 05	JO	196,3
	MA	68,0
	TR	99,7
	ZZ	121,3
0709 90 70	MA	63,5
	TR	89,0
	ZZ	76,3
0805 20 10	MA	72,8
	ZZ	72,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	39,6
	IL	68,7
	TR	77,2
	UY	98,5
	ZZ	71,0
0805 50 10	AR	73,2
	TR	102,3
	ZA	55,0
	ZZ	76,8
0806 10 10	BR	228,7
	TR	124,9
	US	285,7
	ZZ	213,1
0808 10 80	AR	91,9
	BR	82,0
	CA	95,9
	CL	86,0
	CN	97,1
	MK	33,9
	US	102,7
	ZA	81,3
ZZ	83,9	
0808 20 50	AR	49,3
	CN	56,8
	TR	105,2
	ZZ	70,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Olio di jojoba modificato chimicamente per idrogenazione, ma non altrimenti preparato (miscela di esteri saturi). L'olio ha un tenore di acidi grassi liberi inferiore al 50 % in peso.</p> <p>Il prodotto si presenta in forma di polvere o granuli.</p> <p>Il prodotto è destinato a essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al minuto in confezioni di contenuto netto superiori a 1 kg.</p>	1516 20 96	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1516, 1516 20 e 1516 20 96.</p> <p>L'olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515, paragrafo 6).</p> <p>Tuttavia, poiché l'olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515.</p> <p>Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto è escluso dalla voce 3404 [si veda la nota 5 a) del capitolo 34 e le note esplicative del sistema armonizzato della voce 3404, esclusioni, lettera b)].</p> <p>Il prodotto deve essere classificato nella voce 1516, che comprende gli oli vegetali idrogenati.</p>
<p>2. Olio di jojoba modificato chimicamente per idrogenazione e trasformato ulteriormente mediante testurizzazione.</p> <p>Il prodotto, generalmente conosciuto come «esteri di olio di jojoba», si presenta in forma di polvere, granuli o pasta cerosa.</p> <p>Il prodotto è destinato a essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici.</p> <p>Il prodotto non è commestibile e non è destinato a essere utilizzato in prodotti alimentari.</p>	1518 00 99	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1518 00 e 1518 00 99.</p> <p>L'olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515, paragrafo 6).</p> <p>Tuttavia, poiché l'olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515.</p> <p>Poiché il prodotto ha subito una ulteriore trasformazione (testurizzazione), non può essere classificato nella voce 1516.</p> <p>Poiché il prodotto non è commestibile e non è utilizzato in preparazioni alimentari, non può essere classificato nella voce 1517.</p> <p>Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto non rientra nella voce 3404 [cfr. nota 5 a) del capitolo 34].</p> <p>Esso è pertanto classificato nella voce 1518, che comprende preparazioni non alimentari di diversi oli del capitolo 15 non nominate né comprese altrove.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>3. Prodotto ottenuto mediante interesterificazione/transesterificazione di una miscela di olio di jojoba non trattato e di olio di jojoba idrogenato, che è poi sottoposta a testurizzazione.</p> <p>Il prodotto si può presentare in forma di polvere o di granuli.</p> <p>Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come ingrediente nella fabbricazione di prodotti cosmetici.</p> <p>Il prodotto non è commestibile e non è destinato a essere utilizzato in prodotti alimentari.</p>	<p>1518 00 99</p>	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 a) del capitolo 34, nonché dal testo dei codici NC 1518 00 e 1518 00 99.</p> <p>L'olio di jojoba è menzionato espressamente nel testo della voce 1515 e deve pertanto essere considerato un olio vegetale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 1515, paragrafo 6).</p> <p>Tuttavia, poiché l'olio di jojoba è stato modificato chimicamente, non può essere classificato nella voce 1515.</p> <p>Poiché il prodotto ha subito una ulteriore trasformazione (testurizzazione), non può essere classificato nella voce 1516.</p> <p>Poiché il prodotto non è commestibile e non è utilizzato in preparazioni alimentari, non può essere classificato nella voce 1517.</p> <p>Nonostante presenti le caratteristiche di una cera, il prodotto non rientra nella voce 3404 [cfr. nota 5 a) del capitolo 34].</p> <p>Esso è pertanto classificato nella voce 1518, che comprende preparazioni non alimentari di diversi oli del capitolo 15 non nominate né comprese altrove.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2007 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2007****relativo al divieto di pesca dell'ippoglossa nera nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	71
Stato membro	Spagna
Stock	GHL/N3LMNO
Specie	Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
Zona	NAFO 3LMNO
Data	26.10.2007

REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
- (2) Il 30 novembre 2006 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 *Settori operativi* (di seguito «IFRS 8»). L'IFRS 8 stabilisce i requisiti per la pubblicazione di informazioni riguardanti i settori operativi di un'entità. L'IFRS 8 sostituisce l'International Accounting Standard (IAS) 14 *Informativa di settore*.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRS 8 soddisfa ai criteri tecnici di adozione previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserito

«l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 *Settori operativi*», il cui testo figura in allegato al presente regolamento.*Articolo 2*

Ciascuna società applica l'IFRS 8 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dall'esercizio finanziario 2009.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 611/2007 (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 49).

ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRS 8	IFRS 8 — <i>Settori operativi</i>
--------	-----------------------------------

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 8

Settori operativi

PRINCIPIO BASE

1. **Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.**

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente IFRS si applica:
 - a) al bilancio separato o individuale di un'entità:
 - i) i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o
 - ii) che deposita il proprio bilancio, o ha in corso il deposito del proprio bilancio, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
 - b) al bilancio consolidato di un gruppo avente un capogruppo:
 - i) i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o
 - ii) che deposita il bilancio consolidato, o ha in corso il deposito del bilancio consolidato, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.
3. Se un'entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore.
4. Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell'ambito di applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l'informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato.

SETTORI OPERATIVI

5. Un settore operativo è una componente di un'entità:
 - a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);
 - b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e
 - c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

Un settore operativo può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: le attività in fase di avviamento (start-up) possono essere, ad esempio, settori operativi prima della generazione di ricavi.

6. Ciascuna parte di un'entità non è necessariamente un settore operativo o parte di un settore operativo. Ad esempio, la direzione di una società o alcuni dipartimenti funzionali possono non conseguire ricavi o possono conseguire ricavi che sono solo accessori rispetto alle attività dell'entità e non sarebbero settori operativi. Ai fini del presente IFRS, i piani a benefici successivi al rapporto di lavoro di un'entità non sono settori operativi.
7. L'espressione «più alto livello decisionale operativo» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Tale funzione consiste nell'allocare le risorse ai settori operativi di un'entità e valutarne i risultati. Spesso essa compete all'amministratore delegato, ma potrebbe spettare, ad esempio, ad un gruppo di amministratori esecutivi o ad altri.

8. Per molte entità, le tre caratteristiche dei settori operativi descritte nel paragrafo 5 identificano chiaramente i loro settori operativi. Tuttavia, un'entità può presentare relazioni nelle quali le sue attività imprenditoriali sono descritte in una varietà di modi. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di settore, altri fattori possono identificare un unico set di componenti costituenti i settori operativi di un'entità, compresa la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l'esistenza di manager per esse responsabili e le informazioni presentate al consiglio di amministrazione.
9. Generalmente un settore operativo ha un manager di settore che risponde direttamente al più alto livello decisionale operativo e mantiene contatti periodici con esso per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le previsioni o i piani per il settore. Il termine «manager di settore» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Il più alto livello decisionale operativo può essere altresì il manager di settore per taluni settori operativi. Un unico manager può essere il manager di settore per più di un settore operativo. Se le caratteristiche di cui al paragrafo 5 portano ad identificare più di un set di componenti di un'organizzazione ma vi è un unico set per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest'ultimo set di componenti costituisce il settore operativo.
10. Le caratteristiche di cui al paragrafo 5 possono essere riconducibili a due o più set di componenti parzialmente coincidenti la cui responsabilità spetta a manager. Tale struttura viene talvolta definita come forma di organizzazione a matrice. Ad esempio, in talune entità alcuni manager sono responsabili di diverse linee di prodotto e di servizi in tutto il mondo, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche. Il più alto livello decisionale operativo rivede periodicamente i risultati operativi di entrambi i set di componenti e per entrambi sono disponibili informazioni di bilancio. In tal caso l'entità deve determinare quale set di componenti costituisca il settore operativo con riferimento al principio base.

SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA

11. Un'entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:
- a) sia stato identificato conformemente ai paragrafi da 5 a 10 o derivi dall'aggregazione di due o più di tali settori conformemente al paragrafo 12; e
 - b) superi le soglie quantitative di cui al paragrafo 13.

I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito ad un settore operativo.

Criteri di aggregazione

12. I settori operativi presentano spesso risultati di bilancio simili nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche simili. Ad esempio, ci si dovrebbero attendere margini lordi medi simili nel lungo termine per due settori operativi se le loro caratteristiche economiche fossero simili. Due o più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore operativo se l'aggregazione è compatibile con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno caratteristiche economiche simili e se i settori sono simili per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:
- a) natura dei prodotti e dei servizi;
 - b) natura dei processi produttivi;
 - c) tipologia o classe di clientela per i loro prodotti e servizi;
 - d) metodi usati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e
 - e) natura del contesto normativo, se applicabile, ad esempio bancario, assicurativo o dei servizi pubblici.

Soglie quantitative

13. Un'entità deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti soglie quantitative:
- a) i ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti esterni sia le vendite o i trasferimenti tra settori, sono almeno il 10 % dei ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori operativi;
 - b) l'importo in valore assoluto del relativo utile o perdita è almeno il 10 % del maggiore, in valore assoluto, tra i seguenti importi: i) l'utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile; e ii) la perdita complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;
 - c) le sue attività sono almeno il 10 % delle attività complessive di tutti i settori operativi.

I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori del bilancio.

14. Un'entità può aggregare informazioni sui settori operativi che non soddisfano le soglie quantitative ed informazioni relative ad altri settori operativi che non soddisfano tali soglie in modo da ottenere un settore oggetto di informativa solo se i settori operativi hanno caratteristiche economiche simili e condividono la maggior parte dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12.
15. Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi costituisce meno del 75 % dei ricavi dell'entità, ulteriori settori operativi devono essere identificati come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 13 fino a che almeno il 75 % dei ricavi dell'entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa.
16. Le informazioni relative ad altre attività imprenditoriali e settori operativi che non sono oggetto di informativa devono essere aggregate e presentate nella classe «tutti gli altri settori» separatamente da altri elementi di riconciliazione nelle riconciliazioni previste nel paragrafo 28. Le fonti dei ricavi inclusi nella classe «tutti gli altri settori» devono essere descritte.
17. Se la direzione aziendale ritiene che un settore operativo identificato come settore oggetto di informativa nell'esercizio immediatamente precedente continui a essere importante, le informazioni relative a tale settore devono continuare ad essere presentate separatamente nell'esercizio in corso anche se il settore non soddisfa più ai criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13.
18. Se un settore operativo è identificato come un settore oggetto di informativa nell'esercizio in corso perché rispetta le soglie quantitative, i dati del settore di un esercizio precedente presentati a fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se tale settore non rispettava, nell'esercizio precedente, i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.
19. Vi può essere un limite pratico al numero di settori oggetto di informativa che un'entità presenta separatamente, al di là del quale le informazioni di settore potrebbero diventare troppo dettagliate. Sebbene non sia stato determinato alcun limite preciso, quando il numero dei settori oggetto di informativa conformemente ai paragrafi da 13 a 18 è superiore a dieci, l'entità dovrebbe considerare se un limite pratico sia stato raggiunto.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

20. **Un'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.**
21. Per conferire efficacia al principio di cui al paragrafo 20, un'entità deve fornire quanto segue per ciascun esercizio per il quale venga presentato un conto economico:
 - a) le informazioni generali di cui al paragrafo 22;
 - b) le informazioni in merito all'utile o alla perdita di settore presentati, compresi i ricavi e le spese specificati inclusi nell'utile o nella perdita di settore presentati, alle attività di settore, alle passività di settore e alla base di valutazione, come descritto nei paragrafi da 23 a 27; e
 - c) le riconciliazioni dei totali dei ricavi di settore, dell'utile o perdita di settore presentati, delle attività di settore, delle passività di settore e di altre voci di settore significative con i corrispondenti importi dell'entità come descritto nel paragrafo 28.

Le riconciliazioni degli importi dello stato patrimoniale relativi ai settori oggetto di informativa con gli importi dello stato patrimoniale dell'entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione dello stato patrimoniale. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere riviste come descritto nei paragrafi 29 e 30.

Informazioni generali

22. Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:
 - a) i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell'entità, compresa la base di organizzazione (ad esempio, se la direzione aziendale abbia scelto di organizzare l'entità in funzione delle differenze dei prodotti e servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo o di una combinazione di fattori e se i settori oggetto di informativa siano stati aggregati); e
 - b) i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi.

Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività

23. Un'entità deve fornire una valutazione dell'utile o della perdita e delle attività totali per ciascun settore oggetto di informativa. Un'entità deve fornire una valutazione delle passività di ciascun settore oggetto di informativa se tale importo viene fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di settore:
- a) ricavi da clienti esterni;
 - b) ricavi da operazioni con altri settori operativi della medesima entità;
 - c) interessi attivi;
 - d) interessi passivi;
 - e) svalutazioni e ammortamenti;
 - f) voci significative di ricavo e di costo fornite conformemente al paragrafo 86 dello IAS 1 *Presentazione del bilancio*;
 - g) quota di pertinenza dell'entità nell'utile o nella perdita di società collegate o joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
 - h) oneri o proventi fiscali; e
 - i) voci non monetarie rilevanti diverse da svalutazioni e ammortamenti.

Un'entità deve indicare separatamente interessi attivi e interessi passivi per ciascun settore oggetto di informativa a meno che la maggior parte dei ricavi del settore provengano da interessi e il più alto livello decisionale operativo si basi principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati del settore e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare al settore. In tal caso un'entità può indicare gli interessi attivi del settore al netto degli interessi passivi purché lo specifichi.

24. Un'entità deve fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione delle attività di settore esaminate dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo anche se non inclusi nella valutazione delle attività di settore:
- a) l'importo dell'investimento in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; e
 - b) gli importi sommati alle attività non correnti ⁽¹⁾ diversi da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici successivi al rapporto di lavoro (cfr. IAS 19 *Benefici per i dipendenti*, paragrafi da 54 a 58) e diritti derivanti da contratti assicurativi.

VALUTAZIONE

25. L'importo di ciascuna voce di settore presentata deve corrispondere alla valutazione fornita al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito all'allocazione di risorse al settore e della valutazione dei suoi risultati. Le rettifiche e le eliminazioni operate nella preparazione del bilancio e nelle allocazioni di ricavi, costi, utili o perdite di un'entità devono essere incluse nella determinazione dell'utile o perdita di settore presentata soltanto se sono incluse nella valutazione dell'utile o perdita di settore utilizzata dal più alto livello decisionale operativo. Analogamente, solo le attività e passività che sono incluse nelle valutazioni delle attività e passività di settore che sono utilizzate dal più alto livello decisionale operativo devono essere indicate per tale settore. Se importi sono allocati all'utile o perdita di settore, alle attività o passività presentati, tali importi devono essere allocati su base ragionevole.
26. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza un'unica valutazione dell'utile o perdita, delle attività o passività di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, devono essere presentate tali valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di una valutazione di utile o perdita, attività e passività di settore, le valutazioni fornite sono quelle che la direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente coerenti con quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell'entità.

⁽¹⁾ Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.

27. Un'entità deve fornire una spiegazione delle valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore per ciascun settore oggetto di informativa. Come minimo, un'entità deve indicare quanto segue:
- a) la base di contabilizzazione di qualsiasi operazione tra settori oggetto di informativa;
 - b) la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni degli utili o perdite di settori oggetto di informativa e l'utile o la perdita dell'entità ante oneri o proventi fiscali e attività operative cessate (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di costi sostenuti a livello centrale che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;
 - c) la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle attività dei settori oggetto di informativa e delle attività dell'entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di attività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;
 - d) la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle passività dei settori oggetto di informativa e delle passività dell'entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di passività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;
 - e) la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ad esercizi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati per determinare utile o perdita di settore presentato e l'eventuale effetto di tali cambiamenti sulla valutazione di utile o perdita di settore;
 - f) la natura e l'effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica rispetto ai settori oggetto di informativa. Ad esempio, un'entità potrebbe allocare l'ammortamento ad un settore senza allocare le relative attività a tale settore.

Riconciliazioni

28. Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
- a) il totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa rispetto ai ricavi dell'entità;
 - b) il totale delle valutazioni dell'utile o della perdita dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita dell'entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale delle valutazioni di utile o perdita di settore con l'utile o perdita dell'entità al netto di tali voci;
 - c) il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività dell'entità;
 - d) il totale delle passività dei settori oggetto di informativa rispetto alle passività dell'entità se le passività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23;
 - e) il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante presentato per i settori oggetto di informativa rispetto al corrispondente importo per l'entità.

Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio, l'importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l'utile o la perdita del settore oggetto di informativa con l'utile o la perdita dell'entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto separatamente.

Rideterminazione di informazioni fornite in precedenza

29. Se un'entità modifica la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. In seguito ad una modifica della composizione dei suoi settori oggetto di informativa, un'entità deve indicare se abbia rideterminato le corrispondenti voci delle informazioni di settore per gli esercizi precedenti.
30. Se un'entità ha modificato la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa e se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti, compresi i periodi intermedi, non vengono rideterminate per riflettere la modifica, l'entità deve fornire, nell'esercizio in cui si verifica la modifica, le informazioni di settore per l'esercizio in corso in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ENTITÀ NEL SUO INSIEME

31. I paragrafi da 32 a 34 si applicano a tutte le entità soggette al presente IFRS, comprese quelle che hanno un unico settore oggetto di informativa. Le attività imprenditoriali di talune entità non sono organizzate in funzione delle differenze nei relativi prodotti e servizi o delle differenze nelle aree geografiche di attività. I settori oggetto di informativa di tali entità possono presentare ricavi da un'ampia gamma di prodotti e servizi sostanzialmente diversi o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può fornire essenzialmente gli stessi prodotti e servizi. Analogamente, i settori oggetto di informativa di un'entità possono detenere attività in diverse aree geografiche e presentare ricavi da clienti di diverse aree geografiche o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può operare nella stessa area geografica. Le informazioni richieste nei paragrafi da 32 a 34 devono essere fornite soltanto se non sono già contenute nelle informazioni sul settore oggetto di informativa richieste dal presente IFRS.

Informazioni in merito ai prodotti e ai servizi

32. Un'entità deve indicare i ricavi da clienti esterni per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo di prodotti e servizi similari, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, nel qual caso tale fatto deve essere indicato. Gli importi dei ricavi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità.

Informazioni in merito alle aree geografiche

33. Un'entità deve indicare le seguenti informazioni geografiche, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa:
- a) i ricavi da clienti esterni attribuiti: i) al paese in cui ha sede l'entità; e ii) a tutti i paesi esteri, in totale, da cui l'entità ottiene ricavi. Se i ricavi da clienti esterni attribuiti ad un singolo paese estero sono significativi, tali ricavi devono essere indicati separatamente. Un'entità deve indicare la base per l'attribuzione dei ricavi da clienti esterni ai singoli paesi;
 - b) le attività non correnti⁽¹⁾ diverse da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici successivi al rapporto di lavoro e diritti derivanti da contratti assicurativi: i) presenti nel paese in cui ha sede l'entità; e ii) presenti in tutti i paesi esteri, in totale, in cui l'entità detiene attività. Se le attività di un singolo paese estero sono significative, tali attività devono essere indicate separatamente.

Gli importi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità. Se le informazioni necessarie non sono disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, tale fatto deve essere indicato. Un'entità può fornire, oltre alle informazioni richieste dal presente paragrafo, subtotali per le informazioni geografiche relative a gruppi di paesi.

Informazioni in merito ai principali clienti

34. Un'entità deve fornire informazioni in merito al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Se i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10 % dei ricavi di un'entità, l'entità deve indicare tale fatto, l'importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l'identità del settore o dei settori che presentano i ricavi. L'entità non è tenuta a comunicare l'identità di un cliente importante o l'importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che un'entità sa essere soggette ad un controllo comune devono essere considerate come un cliente unico ed entità che l'entità sa essere soggette al controllo di un governo (nazionale, statale, provinciale, territoriale, locale o estero) devono essere considerate come un cliente unico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

35. Un'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi con inizio il 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.
36. Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell'esercizio di applicazione iniziale devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe troppo onerosa.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 14

37. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 14 *Informativa di settore*.

⁽¹⁾ Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.

*Appendice A***Definizione dei termini**

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

Settore operativo Un settore operativo è una componente di un'entità:

- a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);
 - b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e
 - c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.
-

Appendice B

Modifiche di altri IFRS

Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2009. Qualora un'entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente. Nei paragrafi modificati, il testo nuovo è sottolineato e il testo cancellato è barrato.

B1 I riferimenti allo IAS 14 *Informativa di settore* sono modificati in riferimenti all'IFRS 8 *Settori operativi* nei seguenti paragrafi:

- paragrafo 20 dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*,
- paragrafo 130 (d) (i), dello IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività*.

B2 Nell'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, il paragrafo 41 è modificato come segue:

«41. Un'entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:

...

- d) se applicabile, il settore oggetto di informativa in cui l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è inclusa in conformità ~~allo IAS 14 *Informativa di settore*~~ all'IFRS 8 *Settori operativi*».

B3 Nell'IFRS 6 *Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie*, il paragrafo 21 è modificato come segue:

«21. Un'entità deve determinare un principio contabile per attribuire le attività di esplorazione e di valutazione a unità generatrici di flussi finanziari o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, al fine di valutare tali attività per riduzione di valore. Ogni unità generatrice di flussi finanziari o gruppo di unità a cui un'attività di esplorazione e di valutazione è attribuita non deve essere maggiore di un settore ~~basato sullo schema primario o secondario di informativa per settori~~ settore operativo determinato secondo lo IAS 14 *Informativa di settore* IFRS 8 *Settori operativi*».

B4 Nello IAS 2 *Rimanenze*, i paragrafi 26 e 29 sono modificati come segue:

«26. Ad esempio, delle rimanenze utilizzate in un settore ~~d'attività~~ operativo possono avere un utilizzo diverso per l'entità rispetto allo stesso tipo di rimanenze utilizzate in un altro settore ~~d'attività~~ operativo. Tuttavia, una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (o delle normative fiscali applicabili) non è sufficiente a giustificare l'adozione di metodi di valutazione differenti.»

«29. Le rimanenze sono solitamente svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce. In alcuni casi, comunque, può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate. Questo può essere il caso di voci di magazzino relative alla stessa linea di prodotto che hanno funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate nella stessa area geografica, e per le quali non è praticabile effettuare una valutazione distinta dalle altre voci di quella linea di prodotto. Non è appropriato svalutare le rimanenze sulla base di una classificazione del magazzino, ad esempio, prodotti finiti, o tutte le rimanenze di un particolare settore ~~industriale o geografico~~ operativo. I prestatori di servizi generalmente accumulano i costi con riferimento a ciascun servizio per il quale è richiesto un distinto corrispettivo. Perciò, ciascuno di tali servizi è trattato come un elemento separato.»

B5 Nello IAS 7 *Rendiconto finanziario*, il paragrafo 50 viene modificato come segue:

«50. Informazioni aggiuntive possono essere significative per gli utilizzatori ai fini della comprensione della posizione finanziaria e del grado di liquidità di un'entità. L'indicazione di tali informazioni, insieme con una relazione della direzione aziendale, è incoraggiata e può includere:

...

- d) l'importo dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziaria per ciascun settore ~~di attività e area geografica presentati~~ oggetto di informativa (cfr. IAS 14, ~~*Informativa di settore*~~ IFRS 8 *Settori operativi*».

B6 Nello IAS 19 *Benefici per i dipendenti*, l'esempio illustrativo del paragrafo 115 è modificato come segue:

«Esempio illustrativo del paragrafo 115

L'entità interrompe un settore di attività operativo e i dipendenti di questo settore non otterranno ulteriori benefici [...]»

B7 Nello IAS 33 *Utile per azione*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente principio si applica:

a) al bilancio separato o individuale di un'entità:

- i) le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (borsa valori nazionale o estera ovvero mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali); o
- ii) che deposita il proprio bilancio, o ha in corso il deposito del proprio bilancio, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico; e

b) al bilancio consolidato di un gruppo con una controllante:

- i) le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate in un mercato pubblico (Borsa valori nazionale o estera ovvero mercato "over-the-counter", compresi i mercati locali e regionali); o
- ii) che deposita il proprio bilancio o ha in corso il deposito del proprio bilancio presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere azioni ordinarie in un mercato pubblico.»

B8 Nello IAS 34 *Bilanci intermedi*, il paragrafo 16 è modificato come segue:

«16. Nelle note al bilancio intermedio, l'entità deve includere, come minimo, la seguente informativa, se rilevante e se non illustrata altrove nel bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento alla parte di esercizio già trascorsa. Tuttavia, l'entità deve illustrare anche ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento:

...

g) la seguente ricavi e i risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio base di informativa settoriale societaria informativa di settore (l'informativa dei dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio solo se lo IAS 14 *Informativa di settore* l'IFRS 8 *Settori operativi* richiede che l'entità fornisca dati l'informativa di settore nel suo bilancio annuale):

i) i ricavi da clienti esterni, se sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo;

ii) i ricavi intersettoriali, se sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo;

iii) una valutazione di utile o perdita di settore;

iv) le attività totali per le quali vi sia stato un cambiamento rilevante dell'importo indicato nell'ultimo bilancio annuale;

v) una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di valutazione dell'utile o perdita di settore;

vi) una riconciliazione del totale delle valutazioni dell'utile o della perdita dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita dell'entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale delle valutazioni di utile o perdita di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione;

...»

B9 Lo IAS 36 *Riduzione durevole di valore delle attività* è modificato come segue:

il paragrafo 80 è modificato come segue:

«80. Al fine della verifica per riduzione durevole di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale deve, dalla data di acquisizione, essere allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari dell'acquirente, o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, che si prevede beneficino delle sinergie dell'aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità o gruppi di unità. Ogni unità o gruppo di unità a cui l'avviamento è così allocato deve:

...

b) non essere maggiore di un settore operativo basato sullo schema di presentazione primario o secondario dell'entità determinato secondo quanto previsto dallo IAS 14 *Informativa di settore* dall'IFRS 8 *Settori operativi*»;

il paragrafo 129 è modificato come segue:

«129. Un'entità che riporta l'informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14 *Informativa di settore* dall'IFRS 8 *Settori operativi* deve indicare quanto segue per ogni settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell'entità:»

nel paragrafo 130, i sottoparagrafi (c) (ii) e (d) (ii) sono modificati come segue:

«130. (c)(ii) se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14 dall'IFRS 8, il settore oggetto di informativa a cui appartiene l'attività basato sullo schema di riferimento primario dell'entità.»

«130. (d)(ii) l'importo della perdita per riduzione durevole di valore rilevata o eliminata per classe di attività e, se l'entità presenta l'informativa di settore secondo quanto previsto dallo IAS 14 dall'IFRS 8, per settore oggetto di informativa sulla base dello schema di riferimento primario dell'entità; e».

REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 9 novembre 2007****in merito alle disposizioni transitorie per l'applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro a Cipro e Malta****(BCE/2007/11)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

creditizi e le loro filiali situate a Cipro o Malta saranno soggetti al regime dell'obbligo di riserva.

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1 e il primo trattino dell'articolo 47.2,

- (2) L'integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dalla Banca centrale europea (BCE) comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare un'agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresi Cipro e Malta.

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

- (3) L'articolo 5 dello statuto in combinato disposto con l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea implica l'obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e di assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell'adozione dell'euro.

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) ⁽²⁾,

- (4) Alla luce degli articoli 3.5 e 4.7 del regolamento interno della Banca centrale europea, i governatori della Central Bank of Cyprus e della Bank Ċentrali ta'Malta/Central Bank of Malta sono stati invitati a prendere parte al dibattito che ha condotto all'adozione del presente regolamento,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽³⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) ⁽⁵⁾,

Articolo 1**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

considerando quanto segue:

Articolo 2**Disposizioni transitorie per le istituzioni situate a Cipro o Malta**

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate a Cipro o Malta è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 15 gennaio 2008.

- (1) L'adozione dell'euro da parte di Cipro e Malta il 1° gennaio 2008 comporta che, a partire da tale data, gli enti

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 4/2007 (BCE/2006/20) (GU L 2 del 5.1.2007, pag. 3).

2. L'aggregato soggetto a riserva di ciascuna istituzione situata a Cipro o Malta per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2007. Le istituzioni situate a Cipro o Malta segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Central Bank of Cyprus o alla Bank Centrali ta'Malta/Central Bank of Malta rispettivamente, in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e finanziarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le istituzioni situate a Cipro o Malta che beneficiano di tale deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) calcolano l'aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2007.

3. Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, un'istituzione situata a Cipro o Malta, o la rispettiva banca centrale nazionale, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all'altra parte lasciando a quest'ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi l'11 dicembre 2007. Se la parte che riceve la notifica non conferma l'ammontare di riserve minime entro l'11 dicembre 2007, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l'ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4. L'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, si applica *mutatis mutandis* alle istituzioni situate a Cipro così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute alle istituzioni di Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista di istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

L'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, si applica *mutatis mutandis* alle istituzioni situate a Malta così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

1. Il periodo di mantenimento relativo alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate a Cipro o Malta.

2. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per i periodi di mantenimento compresi tra il 12 dicembre 2007 e il 15 gennaio 2008 e tra il 16 gennaio e il 12 febbraio 2008 tutte le passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette all'obbligo di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

3. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività dovute alle istituzioni situate a Cipro o Malta calcolano, per i periodi di mantenimento compresi tra il 12 dicembre 2007 e il 15 gennaio 2008 e tra il 16 gennaio e il 12 febbraio 2008, le riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2007 rispettivamente, e presentano una tavola conformemente alla nota 5 della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostra le istituzioni situate a Cipro o Malta come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra ancora le istituzioni situate a Cipro o Malta come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio a dicembre 2007, gennaio e febbraio 2008, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate a Cipro o Malta, calcolano le riserve minime sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2007 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostra le istituzioni situate a Cipro o Malta come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra ancora le istituzioni situate a Cipro o Malta come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

menti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regola-

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/63/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione, in particolare quelle delineate nelle due comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate, rispettivamente, «Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea» del 14 novembre 2006 e «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea» del 24 gennaio 2007, sottolineano l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese dalla normativa in vigore quale elemento cruciale per migliorare la competitività di tali imprese e per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona.
- (2) La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali ⁽³⁾ prevede un'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare

una relazione per gli azionisti delle imprese coinvolte nella fusione, se tutti gli azionisti concordano che tale relazione non è necessaria.

- (3) La direttiva 78/855/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ relativa alle fusioni delle società per azioni non contiene una siffatta esenzione relativamente al progetto di fusione, mentre la direttiva 82/891/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ relativa alle scissioni delle società per azioni lascia gli Stati membri liberi di prevedere o meno tale esenzione relativamente al progetto di scissione.
- (4) Non vi è motivo di esigere un tale esame da parte di un esperto indipendente per gli azionisti se tutti gli azionisti concordano che non è necessario. Qualunque modifica delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE che consenta un tale accordo da parte degli azionisti dovrebbe lasciare impregiudicati i sistemi di protezione degli interessi dei creditori delle società interessate, che gli Stati membri devono stabilire conformemente a tali direttive, nonché qualsiasi disposizione intesa a garantire l'informazione dei dipendenti delle società interessate.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è la modifica delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

⁽¹⁾ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 33.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 ottobre 2007.

⁽³⁾ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

⁽⁵⁾ Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

Articolo 2

La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Non occorrono né l'esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.»;

2) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) se applicabile, le relazioni di cui all'articolo 10.»

Articolo 3

La direttiva 82/891/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) se applicabile, le relazioni di cui all'articolo 8.»;

2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Non occorrono né l'esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

2. Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d),

qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.»

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 13 novembre 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che abroga la decisione 2006/125/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

(2007/738/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2006/125/CE⁽¹⁾, a seguito di una raccomandazione formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che nell'esercizio 2004/2005⁽²⁾ il disavanzo pubblico ammontava al 3,2 % del PIL, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era pari al 40,8 % del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.
- (2) Il 24 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽³⁾, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha in-

dirizzato al Regno Unito una raccomandazione affinché si ponga termine, entro il 2006/2007, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica.

- (3) Conformemente all'articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata allorché il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione, a giudizio del Consiglio, è stato corretto.
- (4) A norma del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati statistici da utilizzare per l'applicazione della procedura. Nell'ambito dell'applicazione di questo protocollo, gli Stati membri devono trasmettere dati relativi al disavanzo e al debito delle amministrazioni pubbliche nonché altre variabili connesse due volte all'anno, e segnatamente entro il 1° aprile e entro il 1° ottobre, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea⁽⁴⁾. In considerazione del fatto che i dati comunicati nel marzo 2007 per l'esercizio di bilancio 2006/2007 erano proiezioni governative, il Regno Unito ha trasmesso una comunicazione supplementare nel contesto della sua procedura per i disavanzi eccessivi. Pervenuta il 16 luglio 2007, essa riferisce i risultati effettivi per il 2006/2007, consentendo così alla Commissione di valutare le evoluzioni di bilancio nel Regno Unito in relazione alla raccomandazione del Consiglio di far cessare entro il 2006/2007 la situazione di disavanzo eccessivo.

⁽¹⁾ GU L 51 del 22.2.2006, pag. 14.

⁽²⁾ A norma del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, i pertinenti dati di bilancio per il Regno Unito sono stabiliti in termini di esercizio di bilancio (vale a dire esercizio finanziario), che va dal 1° aprile al 31 marzo.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

(5) In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 8 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica da parte del Regno Unito in data 16 luglio 2007 e alle previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione sono state tratte le seguenti conclusioni:

— il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è sceso dal 3,2 % del PIL nel 2005/2006 al 2,7 % nel 2006/2007, attestandosi quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL. Tale valore è leggermente al di sotto della proiezione del 2,8 % del PIL stabilita nell'aggiornamento al dicembre 2005 del programma di convergenza del Regno Unito,

— il consolidamento di bilancio nel 2006/2007 è derivato da un aumento del rapporto entrate/PIL di 0,4 punti percentuali del PIL, in particolare grazie a un gettito più elevato dell'imposta sulle società. La spesa pubblica totale fra il 2005/2006 e il 2006/2007 è aumentata in linea con il PIL nominale, per quanto la spesa in conto capitale sia stata inferiore alle previsioni del programma di convergenza del dicembre 2006 e le spese correnti più elevate. Rispetto all'esercizio 2005/2006, in cui l'imputazione di un'operazione *tantum* ha ridotto il disavanzo dello 0,3 % del PIL, il miglioramento del saldo strutturale (il saldo adeguato per il ciclo al netto delle misure *tantum* e di altre misure temporanee) nel 2006/2007 è stimato allo 0,7 % del PIL,

— per il 2007/2008, in linea con le proiezioni del disavanzo pubblicate nel bilancio del marzo 2007, le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione prevedono un'ulteriore riduzione del disavanzo, al 2,6 % del PIL, stimolato da un aumento del rapporto entrate/PIL, in particolare l'onere fiscale, che è peraltro quasi interamente compensato da un aumento del rapporto spese/PIL. Il rapporto disavanzo/PIL è più elevato della proiezione ufficiale del disavanzo (2,3 % del PIL) fissata nel programma di convergenza aggiornato del dicembre 2006, a causa della revisione verso il basso delle entrate fiscali. Per il 2008/2009 le previsioni di primavera indicano un'ulteriore diminuzione del disavanzo, che dovrebbe attestarsi al 2,4 % del PIL, sempreché non intervengano cambiamenti nelle politiche. Il disavanzo è stato pertanto portato al di sotto della soglia del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo. In termini strutturali, si

prevede che il disavanzo delle pubbliche amministrazioni scenda di 0,2 punti percentuali del PIL nel 2007/2008 e, nell'ipotesi di politiche invariate, di 0,3 punti percentuali nel 2008/2009. Si tratta di un percorso di futuro risanamento piuttosto modesto tenuto conto del contesto economico favorevole previsto,

— il debito pubblico è aumentato, passando dal 39,6 % del PIL nel 2004/2005 al 42,5 % nel 2006/2007. Secondo le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe aumentare, raggiungendo il 43,9 % entro fine marzo 2009, ma rimanendo ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Per bloccare l'aumento del rapporto debito/PIL, sarà necessario un rafforzamento della posizione di bilancio superiore a quanto previsto per il 2008/2009.

(6) A giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo nel Regno Unito è stato corretto e la decisione 2006/125/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale discende che la situazione di disavanzo eccessivo nel Regno Unito è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2006/125/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 22 ottobre 2007****relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio**

(2007/739/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa ⁽¹⁾, di seguito «APC», è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III di tale accordo, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Nel periodo dal 1995 al 2006, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti dell'APC. È pertanto opportuno concludere un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti.

(4) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. SILVA

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

parti del presente accordo,

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione (di seguito «APC») che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997;

CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea (di seguito «la Comunità») e la Federazione russa (di seguito «la Russia»);

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 21 dell'APC, gli scambi dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di seguito «CECA», sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo;

CONSIDERANDO che il presente accordo è quello di cui all'articolo 21 dell'APC;

TENENDO PRESENTI il processo di adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all'integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale;

CONSIDERANDO che nel periodo dal 1995 al 2006 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi, è opportuno stipulare un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 1 dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell'ex CECA.

2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi.

3. Il commercio dei prodotti di acciaio non riportati nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi.

4. Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le esportazioni russe nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A accluso al presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

2. Le parti decidono che, dal 1° gennaio 2007 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti russi di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.

3. È autorizzata l'importazione di quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria siderurgica comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra parte contraente, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

4. Qualora i paesi candidati aderiscano all'Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le parti valutano l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.

Articolo 3

1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Russia, e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A accluso al presente accordo.

2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati a essere riesportati, tali e quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3. I limiti quantitativi non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II per il gruppo di prodotti in questione per l'anno in cui non sono stati utilizzati. La Russia notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell'anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione.

4. È possibile trasferire fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti a uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Sono inoltre consentiti i trasferimenti tra le categorie SA e SB entro un limite di 25 000 tonnellate. Inoltre, in seguito all'accordo tra le parti, è possibile trasferire tra le categorie SA e SB fino a un massimo di altre 25 000 tonnellate. In seguito alla richiesta della Russia di trasferire queste ulteriori 25 000 tonnellate, la Comunità comunica la propria decisione alla Russia entro un termine ragionevole, possibilmente entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Questi trasferimenti possono aver luogo una volta in un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 1° maggio.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione:

— le autorità della Comunità notificano alla Russia entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente,

— le autorità russe notificano alla Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente.

In caso di notevoli divergenze ciascuna parte contraente può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che sono avviate senza indugio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia convengono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, ripesizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.

4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, in via cautelare e previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla loro descrizione o classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

6. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e la perdita dei clienti tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all'allegato I purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato II.

Articolo 6

1. Se un prodotto indicato nell'allegato I viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le in-

formazioni utili onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'APC.

3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 18 dell'APC.

Articolo 7

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (di seguito «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all'allegato I e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi per i prodotti di cui all'allegato II.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A accluso al presente accordo figurano le procedure per il controllo dell'origine dei suddetti prodotti.

Articolo 8

1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati i dati statistici disponibili sul commercio dei prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate a norma dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.

2. Ciascuna parte contraente può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2. Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte contraente,
- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,
- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,
- le consultazioni mirano a trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

Articolo 10

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e purché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4. Dopo il 31 dicembre 2008 il presente accordo viene rinnovato automaticamente ogni anno a meno che una parte non notifichi all'altra parte per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di denunciare l'accordo. A ogni rinnovo annuale, i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %.

2. Ciascuna parte contraente può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che devono essere approvate dall'altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.

3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

4. Qualora la Russia dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione.

5. Gli allegati, il verbale concordato, le dichiarazioni e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Изготвено в Мафра на двадесет и шести октомври, две хиляди и седма година.

Hecho en Mafra, el veintiseis de octubre de dos mil siete.

V Mafre dne dvacátého šestého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Mafra, den seksogtyvende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Mafra am sechszwanzigsten Oktober zweitausendsieben.

Sõlmitud Mafras kahekümne kuuendal oktoobril kahe tuhande seitsmendal aastal.

Έγινε στη Μάφρα, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Mafra on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Mafra, le vingt-six octobre deux mille sept.

Fatto a Mafra, addì ventisei ottobre duemilasette.

Mafrā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta Mafroje, du tūkstančiai septintųjų metų spalio dvidešimt šeštą dieną.

Kelt Mafrában, a kétezer-hetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul f'Mafra, fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Mafra, de zesentwintigste oktober tweeduizendzeven.

Sporządzono w Mafrze dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące siódmego roku.

Feito em Mafra, em vinte e seis de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Mafra la douăzeci și șase octombrie două mii șapte.

V Mafre dvadsiateho šiesteho oktobra dvetisícšedem.


V Mafri, šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Mafrassa kahdentenäkymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Mafra den tjugosjätte oktober år tjugohundrasju.

Совершено в г. Мафра двадцать шестого октября 2007 г.

За Европейската общност
 Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunitá Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar
 За Европейское сообщество

За Руската Федерация
 Por la Federación de Rusia
 Za Ruskou federaci
 For Den Russiske Føderation
 Für die Russische Föderation
 Venemaa Föderatsiooni nimel
 Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
 For the Russian Federation
 Pour la Fédération de Russie
 Per la Federazione russa
 Krievijas Federācijas vārdā
 Rusijos Federacijos vardu
 Az Orosz Föderáció részéről
 Ghall-Federazzjoni Russa
 Voor de Russische Federatie
 W imieniu Federacji Rosyjskiej
 Pela Federação da Rússia
 Pentru Federația Rusă
 Za Ruskú federáciu
 Za Rusko federacijo
 Venäjän federaation puolesta
 På ryska federationen vägnar
 За Российскую Федерацию



ALLEGATO I

SA. prodotti laminati piatti

<i>SA1. Arrotolati</i>	<i>SA3. Altri prodotti laminati piatti</i>		<i>SA4. Prodotti legati</i>
7208 10 00 00	7208 40 00 90	7211 23 80 91	7226 20 00 10
7208 25 00 00	7208 53 90 00	7211 29 00 10	
7208 26 00 00	7208 54 00 00	7211 90 80 10	7226 91 20 00
7208 27 00 00			7226 91 91 00
7208 36 00 00	7208 90 80 10	7212 10 10 00	
7208 37 00 10	7209 15 00 00	7212 10 90 11	7226 91 99 00
		7212 20 00 11	7226 99 70 10
7208 37 00 90	7209 16 10 00	7212 30 00 11	
7208 38 00 10	7209 16 90 00	7212 40 20 10	<i>SA5. Lamiere quarto legate</i>
7208 38 00 90	7209 17 10 00	7212 40 20 91	7225 40 12 30
7208 39 00 10	7209 17 90 00	7212 40 80 11	
7208 39 00 90			7225 40 40 00
7211 14 00 10	7209 18 10 00	7212 50 20 11	7225 40 60 00
7211 19 00 10	7209 18 91 00	7212 50 30 11	7225 99 00 10
7219 11 00 00	7209 18 99 00		
7219 12 10 00	7209 25 00 00	7212 50 40 11	
	7209 26 10 00	7212 50 61 11	
7219 12 90 00	7209 26 90 00	7212 50 69 11	
7219 13 10 00		7212 50 90 13	<i>SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati</i>
7219 13 90 00	7209 27 10 00		7225 50 80 00
7219 14 10 00	7209 27 90 00	7212 60 00 11	7225 91 00 10
7219 14 90 00		7212 60 00 91	7225 92 00 10
	7209 28 10 00		
7225 30 30 10	7209 28 90 00	7219 21 10 00	
7225 40 15 10	7209 90 80 10		7226 92 00 10
7225 50 20 10		7219 21 90 00	
7225 30 10 00	7210 11 00 10	7219 22 10 00	
	7210 12 20 10	7219 22 90 00	
7225 30 90 00	7210 12 80 10	7219 23 00 00	
	7210 20 00 10		
	7210 30 00 10	7219 24 00 00	
<i>SA2. Lamiera pesante</i>		7219 31 00 00	
7208 40 00 10	7210 41 00 10		
	7210 49 00 10	7219 32 10 00	
	7210 50 00 10	7219 32 90 00	
7208 51 20 10	7210 61 00 10		
7208 51 20 91	7210 69 00 10	7219 33 10 00	
7208 51 20 93		7219 33 90 00	
7208 51 20 97	7210 70 10 10		
7208 51 20 98	7210 70 80 10	7219 34 10 00	
	7210 90 30 10	7219 34 90 00	
7208 51 91 00	7210 90 40 10		
		7219 35 10 00	
7208 51 98 10	7210 90 80 91	7219 35 90 00	
7208 51 98 91			
7208 51 98 99	7211 14 00 90	7225 40 12 90	
7208 52 91 00	7211 19 00 90	7225 40 90 00	
7208 52 10 00	7211 23 30 91		
7208 52 99 00			
7208 53 10 00			
7211 13 00 00			

SB. Prodotti lunghi*SB1. Barre*

7207 19 80 10
7207 20 80 10

7216 31 10 00

7216 31 90 00

7216 32 11 00
7216 32 19 00
7216 32 91 00
7216 32 99 00
7216 33 10 00
7216 33 90 00

SB2. Vergella

7213 10 00 00
7213 20 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00

7221 00 10 00
7221 00 90 00

7227 10 00 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00

SB3. Altri prodotti lunghi

7207 19 12 10
7207 19 12 91
7207 19 12 99
7207 20 52 00

7214 20 00 00
7214 30 00 00
7214 91 10 00
7214 91 90 00
7214 99 10 00
7214 99 31 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 71 00

7214 99 79 00

7214 99 95 00

7215 90 00 10

7216 10 00 00
7216 21 00 00
7216 22 00 00
7216 40 10 00
7216 40 90 00
7216 50 10 00

7216 50 91 00
7216 50 99 00
7216 99 00 10

7218 99 20 00

7222 11 11 00
7222 11 19 00
7222 11 81 00

7222 11 89 00

7222 19 10 00
7222 19 90 00
7222 30 97 10
7222 40 10 00
7222 40 90 10
7224 90 02 89

7224 90 31 00
7224 90 38 00

7228 10 20 00

7228 20 10 10
7228 20 10 91
7228 20 91 10
7228 20 91 90
7228 30 20 00
7228 30 41 00
7228 30 49 00
7228 30 61 00
7228 30 69 00
7228 30 70 00
7228 30 89 00
7228 60 20 10
7228 60 80 10
7228 70 10 00
7228 70 90 10

7228 80 00 10
7228 80 00 90

7301 10 00 00

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti	2007	2008
SA. Prodotti laminati piatti		
SA1. Arrotolati	1 042 090	1 035 000
SA2. Lamiera pesante	270 820	275 000
SA3. Altri prodotti laminati piatti	565 770	595 000
SA4. Prodotti legati	94 860	105 000
SA5. Lamiere quarto legate	20 460	25 000
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	105 000	110 000
SB. Prodotti lunghi		
SB1. Barre	55 800	55 000
SB2. Vergella	275 000	324 000
SB3. Altri prodotti lunghi	474 200	507 000

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

Da SA1 a SA6 e da SB1 e SB3 sono gruppi di prodotti.

VERBALE CONCORDATO N. 1

Nell'ambito del presente accordo, le parti concordano quanto segue:

- nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniranno dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità,
 - qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità, la Russia collaborerà evitando di rilasciare licenze di esportazione per una data destinazione nel caso in cui le importazioni oggetto di queste licenze siano tali da aggravare i problemi dovuti a una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; rimane inteso che la Russia può continuare a rilasciare licenze per altre destinazioni comunitarie,
 - le parti collaboreranno strettamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali per quanto riguarda gli arrotolati (gruppo di prodotti SA1); per evitare di perturbare il mercato comunitario, la Russia privilegerà i suoi acquirenti tradizionali di questi prodotti. Le parti si informeranno immediatamente degli eventuali problemi,
 - la Russia terrà debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.
-

DICHIARAZIONE N. 1

La Russia dichiara che, qualora gli operatori russi dovessero creare nella Comunità centri di servizi per l'ulteriore trasformazione dei prodotti importati dalla Russia e contemplati dal presente accordo, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi di cui all'allegato II. In tal caso, la Comunità esaminerà le richieste di aumento e, all'occorrenza, le parti avvieranno consultazioni in merito.

DICHIARAZIONE n. 2

Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta della Russia, la Comunità le fornisce assistenza tecnica per aiutarla ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicate dalla Comunità, nei limiti delle risorse assegnate dal bilancio. L'assistenza tecnica è prestata nel quadro di progetti dettagliati concordati fra le parti.

DICHIARAZIONE N. 3

Le parti decidono di non applicare nei confronti dell'altra parte contraente restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o misure analoghe all'esportazione di cascami e avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fatto salvo l'articolo 19 dell'APC.

Fatto salvo il paragrafo precedente, la Russia applica attualmente una tassa sulle esportazioni di cascami e avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fissata al 15 % ma non inferiore a 15 EUR/tonnellata per tutti i prodotti della voce 7204, ad eccezione della sottovoce 7204 41 00 a cui si applica una tassa del 5 %.

Le parti decidono di proseguire i colloqui per trovare una soluzione soddisfacente. Rimane inteso che i limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo verrebbero maggiorati del 12 % qualora la Russia abolisse la tassa, o di una percentuale inferiore da stabilirsi in caso di riduzione della tassa, sempre che la Russia non prenda altre misure tali da ostacolare la libera esportazione.

I prodotti che interessano particolarmente la Comunità corrispondono ai seguenti codici: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 e 7204 49 99.

PROTOCOLLO A**TITOLO I****CLASSIFICAZIONE***Articolo 1*

Le autorità competenti della Comunità si impegnano a informare la Russia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) con la descrizione completa dei prodotti contemplati dal presente accordo almeno un mese prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

TITOLO II**ORIGINE***Articolo 2*

1. I prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia (ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari) da esportare nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo sono accompagnati da un certificato d'origine russa conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato d'origine, autenticato dagli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa, certifica che i prodotti in causa possono essere considerati originari della Russia.

Articolo 3

Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III**SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI****SEZIONE I****Esportazione***Articolo 5*

Le autorità governative competenti della Russia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Russia di

prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 6

1. Le licenze di esportazione sono conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. Ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 7

Le autorità comunitarie competenti devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 8

1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, tali spedizioni si considerano effettuate alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.

SEZIONE II**Importazione***Articolo 9*

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dall'accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 10

1. La licenza di esportazione è presentata dall'importatore entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci.

2. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 9 entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti stabiliti per il prodotto.

Articolo 11

Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Russia superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono l'ulteriore rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità competenti della Russia e vengono avviate senza indugio consultazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 12

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte a inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguere.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: RU;
- due lettere che indicano lo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento:
 - BE = Belgio
 - BG = Bulgaria

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romania

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito,

— un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio «7» per il 2007,

— un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

— un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro in cui avviene lo sdoganamento.

Articolo 13

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 14

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità russe competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze recano la dicitura «duplicate».

2. I duplicati recano la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

La Comunità e la Russia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 16

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Russia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 17

La Russia trasmette alla Comunità (Commissione europea) i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti russe autorizzate a rilasciare e verificare le licenze di esportazione e degli organismi russi autorizzati a norma della legislazione russa a rilasciare i certificati d'origine, unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. La Russia informa inoltre la Comunità (Commissione europea) di qualsiasi modifica di tali informazioni.

Articolo 18

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze di esportazione, su base casuale oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviando il certificato d'origine, la licenza di esportazione o una copia degli

stessi alle autorità russe competenti indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato o la licenza oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nell'ambito del regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, gli organismi russi competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.

6. Il ricorso alla procedura di controllo su base casuale descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 19

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 18 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Russia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire tali infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità russe competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Russia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, compresa la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Russia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione del presente accordo. Tali informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Russia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in

questione possano transitare per il territorio della Russia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti della Russia e della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

EXPORT LICENCE

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No
	3. Year		4. Product group
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)		
	6. Country of origin		7. Country of destination
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods — manufacturer	11. TARIC code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.</p>			
15. Competent authority (name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp) </div>		

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

EXPORT LICENCE

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No	
	3. Year		4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details			
10. Description of goods — manufacturer	11. TARIC code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾	
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.</p>				
15. Competent authority (name, full address, country)	At on			
	(Signature)		(Stamp)	

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No
	3. Year		4. Product group
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)		
	6. Country of origin		7. Country of destination
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details		
10. Description of goods — manufacturer	11. CN code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.</p>			
15. Competent authority (name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp) </div>		

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No	
	3. Year		4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details			
10. Description of goods — manufacturer	11. CN code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. Fob value ⁽²⁾	
<p>14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.</p>				
15. Competent authority (name, full address, country)	At on <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp) </div>			

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2007/740/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

misura richiesta va pertanto considerata un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione ed elusione fiscale nell'industria della confezione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

(5) Tuttavia, poiché nel settore della confezione un fattore importante nella scelta del luogo di fabbricazione è rappresentato dai bassi costi della manodopera e i subappaltatori ricorrono di frequente alla rilocalizzazione da un paese all'altro, il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe monitorare e valutare l'impatto di tali fattori sull'efficacia della deroga e informarne la Commissione.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 24 novembre 2006 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura fiscale particolare nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 1998/20/CE del Consiglio ⁽²⁾.

(6) È opportuno che la misura sia limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutarla sulla base della relazione trasmessa dal Regno dei Paesi Bassi.

(2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 10 luglio 2007, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 17 luglio 2007, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi di avere a disposizione tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(7) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

(3) La misura autorizzerebbe il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nell'industria della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale).

(4) Queste misure si sono dimostrate in passato una forma di prevenzione efficace delle frodi in un settore in cui la riscossione dell'IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. La

Articolo 2

Entro il 31 luglio 2009 il Regno dei Paesi Bassi trasmette alla Commissione una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento della misura in oggetto, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia ed eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell'industria della confezione verso altri paesi.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/516/CE (GU L 221 del 22.6.2004, pag. 17).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2007

recante modifica della decisione 2007/102/CE che adotta il programma di lavoro per il 2007 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/741/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾, in particolare l'articolo 110,

vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione n. 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il programma di lavoro per il 2007 è stato adottato il 12 febbraio 2007.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

(2) Il bilancio disponibile per il 2007 (impegni) è stato stimato a 40 000 000 EUR. Il contributo dei paesi SEE/EFTA è stato stimato a 912 000 EUR. Il contributo di un paese candidato (Turchia) è stato stimato a 958 000 EUR. Il bilancio globale disponibile per il 2007 è stato stimato a 41 870 000 EUR. L'importo indicativo globale per gli inviti a presentare proposte è stato stimato a 33 888 000 EUR. L'importo indicativo globale per i bandi di gara è stato stimato a 4 064 000 EUR.

(3) Il contributo ricevuto dai paesi SEE/EFTA è ammontato a 884 640 EUR. Il contributo da percepire da parte del paese candidato (Turchia) è ammontato a 957 697 EUR. Gli ex paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Romania e Slovenia hanno contribuito al programma di sanità pubblica conformemente ai protocolli di allargamento per un importo di 7 133 382,18, di cui 1 226 395,90 EUR sono stati impegnati negli anni precedenti del programma summenzionato. Per il finanziamento di azioni nel 2007 resta quindi ancora disponibile l'importo di 5 906 986,28 EUR.

(4) Il bilancio globale disponibile per il 2007 ammonta quindi a 47 749 323,28 EUR. L'importo globale destinato agli inviti a presentare proposte è pari a 37 888 963 EUR. L'importo globale per i bandi di gara ammonta a 5 324 000 EUR.

(5) Le azioni inizialmente previste per il 2007 con la cooperazione dell'OCSE saranno posticipate al 2008, di modo che una parte del bilancio destinato al finanziamento degli accordi di sovvenzionamento diretto conclusi con l'OCSE può essere destinata ad altre azioni nel 2007. Sono previste tre azioni con la cooperazione dell'OMS e un'azione con il Centro internazionale di ricerca sul cancro (IARC) per un importo complessivo di 2 550 000 EUR invece dell'importo inizialmente stimato di 2 032 000 EUR.

- (6) Tenuto conto dell'aumento delle disponibilità di bilancio, è necessario modificare il piano di lavoro 2007 al fine di finanziare un maggior numero di offerte e di progetti presentati nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2007 come pure di accordi di sovvenzionamento diretto con organizzazioni internazionali.
- (7) Inoltre, dato che nel bilancio finale 2007 la voce 17 03 01 01 non ha ricevuto gli stanziamenti d'impegno necessari, l'importo corrispondente disponibile a titolo della voce di bilancio 17 03 06 è stato trasferito alla voce 17 03 01 01 all'inizio dell'esercizio finanziario.
- (8) Le spese di gestione amministrativa del programma sono coperte dalla voce di bilancio 17 01 04 02 ⁽¹⁾.
- (9) Il comitato del programma di sanità pubblica ha formulato un parere favorevole sul presente progetto di decisione.
- (10) La decisione 2007/102/CE della Commissione ⁽²⁾ deve dunque essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L'allegato I della decisione 2007/102/CE è modificato come segue:

- 1) il punto 1.2 (risorse) è sostituito dal seguente:

«Il bilancio rettificativo n. 1/2007 prevede 38 800 000 EUR per gli stanziamenti operativi iscritti alla voce di bilancio 17 03 01 01 e 1 200 000 EUR per gli stanziamenti amministrativi iscritti alla voce di bilancio 17 01 04 02.

La linea di bilancio per gli stanziamenti amministrativi relativi all'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica è la 17 01 04 30.

Il bilancio approvato per il 2007 (impegni) ammonta a 40 000 000 EUR.

L'importo iscritto a titolo degli stanziamenti operativi ammonta a 38 800 000 EUR. L'importo per gli stanziamenti amministrativi è pari a 1 200 000 EUR.

A questo occorre aggiungere:

- il contributo ricevuto dai paesi SEE/EFTA, pari a 884 640 EUR,
- il contributo di un paese candidato (Turchia), stimato a 957 697 EUR,
- il contributo degli ex paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Romania e Slovenia, pari a 5 906 986,28 EUR.

Il bilancio globale per il 2007 ammonta quindi a 47 749 323,28 EUR. Ciò comprende le risorse per il bilancio operativo e le risorse per l'assistenza tecnica e amministrativa:

- l'importo totale del bilancio operativo è stimato a 46 416 963,28 EUR,
- l'importo totale del bilancio amministrativo è stimato a 1 332 360 EUR.

Si propone di destinare 5 324 000 EUR del bilancio operativo ai bandi di gara e 2 550 000 EUR alle sovvenzioni dirette alle organizzazioni internazionali.

L'importo indicativo globale per gli inviti a presentare proposte è stimato a 37 888 963 EUR.

Quanto alla concessione di sovvenzioni nel quadro dei bandi di gara, si manterrà l'equilibrio tra le varie linee del programma tenendo conto della qualità e della quantità delle proposte ricevute, a meno che insorgano casi urgenti relativi alla sanità pubblica (ad esempio, pandemia di influenza) che giustificano una riassegnazione delle risorse. Qualora alla fine del 2007 rimanessero ancora disponibili, le risorse del bilancio operativo saranno riassegnate al finanziamento di progetti sovvenzionati nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2007.»

⁽¹⁾ Bilancio rettificativo n. 1, GU L 124 del 15.5.2007, pag.1.

⁽²⁾ GU L 46 del 16.2.2007, pag. 27.

2) al punto 2.1 (invito a presentare proposte):

europea e le Nazioni Unite, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, nella versione modificata,

— il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'importo indicativo globale per gli inviti a presentare proposte è stimato a 37 888 963 EUR.»

— lo scambio di lettere tra l'OMS e la Commissione europea in merito al consolidamento e all'intensificazione della cooperazione (compreso il memorandum d'accordo relativo al quadro e alle modalità di cooperazione tra l'OMS e la Commissione europea, che è parte integrante dello scambio di lettere),

— il nono comma è sostituito dal seguente:

«Occorre notare che l'importo indicativo fissato all'inizio dei negoziati per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati può, alla fine dei negoziati in questione, variare dal - 20 % al + 10 % rispetto a tale importo.»

— l'assistenza finanziaria da parte della Commissione europea a favore di attività realizzate dall'OMS sarà fornita, salvo se diversamente convenuto, in conformità dell'accordo quadro finanziario e amministrativo tra la Comunità europea e le Nazioni Unite, entrato in vigore il 29 aprile 2003 (a cui l'OMS ha aderito l'11 dicembre 2003).

3) al punto 2.2 (bandi di gara) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il finanziamento degli appalti pubblici di servizi va classificato nelle voci di bilancio 17 03 01 01 e 17 01 04 02. L'importo globale indicativo per i bandi di gara ammonterebbe a 5 324 000 EUR.»

A seguito della discussione con l'OMS, sono stati identificati come prioritari i seguenti aspetti: cambiamenti climatici/ambientali, sorveglianza dell'alimentazione e dell'attività fisica e salute mentale.

— Informazioni sui cambiamenti climatici, ambientali e sanitari al fine di predisporre uno strumento di aiuto alle decisioni da adottare in materia di canicola in Europa alimentato da informazioni sul clima come sistema d'allarme «Canicola e sanità» in Europa.

4) il punto 2.3.1 (settori di cooperazione nel 2007) è sostituito dal seguente:

«In applicazione dell'articolo 11 della decisione che istituisce il programma, viene instaurata una cooperazione nel quadro del programma con le organizzazioni internazionali competenti nel campo della sanità pubblica e con gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) in cooperazione con i servizi della Commissione interessati agli stessi aspetti.

— Sorveglianza dell'alimentazione e dell'attività fisica al fine di collegare basi dati, aggiornarne il contenuto e fornire sostegno tecnico agli Stati membri, uno strumento di normalizzazione e di controllo qualitativo delle informazioni raccolte dalla Commissione e dall'OMS.

— Salute mentale: effettuare un inventario del vasto bagaglio di esperienze e di iniziative in materia di promozione della salute mentale, della prevenzione delle turbe mentali e dell'inserimento sociale delle persone che soffrono di turbe mentali a livello nazionale, regionale e locale, individuare e sostenere capifila credibili nel quadro della salute e rilevare le lacune esistenti di dati e i settori in cui è necessario proseguire le ricerche.

Cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

La cooperazione con l'OMS avverrà sulla base dei seguenti strumenti:

— l'accordo tra le Nazioni Unite e la Comunità europea sui principi applicati al finanziamento o al cofinanziamento, da parte della Comunità, di programmi e progetti gestiti dalle Nazioni Unite, entrato in vigore il 9 agosto 1999, e l'accordo relativo alla clausola di verifica tra la Comunità

Le azioni intraprese eviteranno qualsiasi dupplicazione con altre attività finanziate dalla Comunità, in particolare con altre azioni finanziate nel quadro del programma di sanità pubblica.

Cooperazione con il Centro internazionale di ricerca sul cancro (IARC) affiliato all'OMS

È previsto un negoziato a parte con l'IARC per un progetto di approfondimento dello studio prospettivo europeo sull'alimentazione e il cancro (EPIC), di sviluppo della rete europea dei registri sui tumori (ENCR), di aggiornamento del codice europeo contro il cancro e di elaborazione di un atlante della mortalità dovuta al cancro nell'Unione europea sulla scorta dei dati più recenti sulla mortalità (*).

(*) http://ec.europa.eu/health/ph_international/int_organisations/who_en.htm;

5) il punto 2.3.2 (finanziamento) è sostituito dal testo seguente:

«Il finanziamento delle attività di cooperazione con le organizzazioni internazionali sopra menzionate può avvenire soltanto tramite accordi di aiuto diretto. Gli accordi di sovvenzionamento diretto miglioreranno le sinergie e la capacità di risposta della Commissione europea alle organizzazioni internazionali nell'ambito delle azioni comuni. Queste organizzazioni, in virtù di determinate capacità connesse al loro mandato e alle loro responsabilità, sono particolarmente in

grado di realizzare alcune delle azioni indicate nel presente programma di lavoro per le quali gli accordi di sovvenzionamento diretto sono considerati la procedura più adatta.

L'importo del contributo finanziario può raggiungere il 60 % dei costi rimborsabili per organizzazione, per i progetti presi in considerazione. La Commissione determinerà per ogni singolo caso la percentuale massima da assegnare.

Gli accordi di sovvenzionamento diretto rientrano nella voce di bilancio 17 03 01 01; l'importo indicativo delle sovvenzioni dirette è stimato a 2 550 000 EUR. Tale importo potrà aumentare a seconda della disponibilità di stanziamenti inutilizzati nel bilancio operativo».

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione